

AM. 2

COPIA

Just. 3046/13
C. 60

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA

Il Giudice di Pace della 1° sezione civile di Salerno Dott.ssa Sessa De Prisco Antonietta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n.10118/2010 del ruolo degli affari contenziosi dell'anno 2010 avente per

Oggetto:

Risarcimento danni derivante da violazione degli artt. 1218, 2043 e 2059 C.C.

TRA

██████████, rapp.ta e difesa dall' Avv.to ██████████
██████████ elett.te dom.ti in Salerno via ██████████

ATTORE

SOCIETA' AIR FRANCE ITALIA S.A. in persona del legale rapp.te pro-tempore, rapp.ta e difesa dagli Avv.ti ██████████ e ██████████

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI: conclusioni come da verbale di udienza del 19/12/2012.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ██████████ a mezzo del proprio difensore, conveniva in giudizio la compagnia aerea Air France Italia onde sentirla condannare al risarcimento per i danni subiti in seguito alle vicissitudini verificatesi per il viaggio intrapreso sulle tratte Napoli-Roma Kiev e Kiev-Roma Napoli. Assumeva di aver acquistato un biglietto aereo per compiere il volo n.AF2178, tratta Parigi-Napoli, in data 30/11/2009, ma al ritorno non gli veniva riconsegnata il bagaglio registrato con n.AF11680; che al momento dell'imbarco ella non veniva informata circa gli oneri da assolvere per una piena tutela dei diritti connessi al trasporto dei bagagli, che ella denunciò l'accaduto all'ufficio Lost and Found e, dove le venne rilasciato il c.c.P.L.R.n.NAPAF23099. Assumeva di aver patito danni non solo materiali ma anche morali per inadempimento contrattuale a causa del disservizio in cui era incorsa al suo ritorno a Napoli, in quanto ella era tornata al proprio domicilio senza il vestiario e gli effetti personali che erano in valigia.

All'udienza di comparizione si costituiva la convenuta eccependo l'incompetenza territoriale del giudice Adito. Veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta e poi esaurita l'istruttoria la causa sulle prese conclusioni, veniva riservata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va detto che la sottoscritta è territorialmente competente a decidere la controversia in quanto è applicabile nel caso

71)
specie l'art.1469 bis, comma 3 poi recepita nel Codice del Consumo
prevede il foro del consumatore nelle controversie con il
professionista.

Il merito la domanda va accolta e ciò con tutte le conseguenze di
legge, in quanto l'attrice ha assolto all'onere probatorio ex art.2697

Il fatto dedotto nell'atto di citazione, è stato supportato dalla copiosa
documentazione esibita, nonché dalle dichiarazioni del teste escusso.
È stato dimostrato, attraverso l'audizione del teste escusso il disagio che
l'attrice patì al ritorno quando non ritrovò il bagaglio; che egli, inoltrò
il reclamo in seguito alla perdita del bagaglio e che lo riebbe dopo vari
giorni danneggiato.

Al punto di diritto dunque vi è stata una palese violazione degli
art.1218,2043, 2059 del codice civile e del regolamento CE 261/04,
nonché della Convenzione di Montreal del 1999, in quanto la perdita
del bagaglio costituisce inadempimento contrattuale. Va dunque
riconosciuto all'attore in base alla normativa vigente il danno materiale
emergente in quanto la convenuta compagnia ha la responsabilità del
reatto.

Per quanto riguarda il danno morale vi è da dire che esso nel caso di specie coincide
con il danno esistenziale nella fattispecie particolare del c.d. danno da
vacanza rovinata. In effetti è condivisibile quella recente
jurisprudenza sia della Cassazione che dei Giudici di Pace che ritiene
risarcibile il danno non patrimoniale conseguente allo smarrimento o
ritardata consegna del bagaglio al viaggiatore-vacanziero che è
imputabile a responsabilità del vettore. Tale riconoscimento costituisce
un cambiamento di rotta rispetto all'orientamento precedente che
negava il risarcimento del danno esistenziale all'illecito penale e
inoltre lo riteneva risarcibile solamente nel caso in cui il responsabile
avrebbe commesso un illecito penale.

Secondo tale inquadramento dunque il danno morale è risarcibile in
quanto risponde ad equità risarcire i disagi non solo strettamente
economici, derivanti dalla mancata consegna dell'unico bagaglio di
bagaglio per una vacanza di soli pochi giorni: si pensi alla perdita di
tempo per rintracciare il bagaglio, o quella di procurarsi i beni di prima
necessità andati smarriti.

Considerato il valore della causa l'ammontare del risarcimento può
essere determinato facendo ricorso all'equità ed in applicazione
dell'art.1226 C.C.

La soccombenza comporta la condanna alle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda

proposta dall'attore, nella qualità, così provvede:

Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la compagnia aerea Air
Italia S.A. in persona del legale rapp.te pro-tempore al
pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 700,00 per tutti i
danni richiesti, oltre interessi dalla domanda;

Condanna, altresì la convenuta al pagamento delle spese processuali che
sono in favore dell'Avv.to [redacted] antistatario, in

essive euro 850,00, così distinte : euro 100,00 per spese di
p ed euro 450,00 per diritti ed euro 300,00 per onorari, oltre
orfettarie, IVA e CAP come per legge;
ra la presente sentenza esecutiva come per legge.
p li 15/05/2013

Arbante S. R.

UFFICIO DEL GIUDICE ESAC
DI SALERNO

Bolli anticipati
Totale
di cui
bolli
add
rilasciata N.
di esecutorietà N.
di conformità N.
all'Avv.
rilascio il **9 GEN 2014**
IL CANCELLIERE

~~30 OTT 2013~~

FATTA
9 GEN 2013

UFFICIO DEL GIUDICE ESAC
DI SALERNO

Bolli anticipati
Totale
di cui
bolli
add
rilasciata N.
di esecutorietà N.
di conformità N.
all'Avv.
rilascio il **9 GEN 2014**
IL CANCELLIERE